



Decreto Dirigenziale n. 96 del 21/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA IL CASEIFICIO DELLA MASSERIA D'ELIA SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA FONTE N. 334, SS 166, NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta IL CASEIFICIO DELLA MASSERIA D'ELIA SRL, con sede legale ed impianto in Via Fonte n. 334, SS166, nel Comune di Roccadaspide, Legali Rappresentanti, sig. Guarracino Luigi, nato ad Albanella il 23.02.1954 e sig. De Lieto Leopoldo, nato a Napoli il 15.01.1948, hanno presentato in data 31.08.2010 prot. 0705306, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di caseificio di cui all'art 272, comma 2 del D.Lgs 152/06;

- che la Conferenza di Servizi del 14.03.2012, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
- 2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;
- 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
- 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 5) stabilire che le caratteristiche di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'invio di:

- una nota tecnica riportante il calcolo teorico delle emissioni, esplicativo dei valori riportati in relazione;
- copia dell'intera documentazione su supporto informatico (CD), con allegata dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la piena corrispondenza tra il progetto presentato in formato cartaceo e quello in formato digitale;
- di una dichiarazione del legale rappresentante della ditta sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Centrale termica	Polveri	7,2	0,015
		NO2	75,0	0,150
		SO2	147,0	0,225

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 14.03.2012, con nota del 19.03.2012, prot. 0212991, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che la Ditta in data 23.04.2012, prot. 0313101, ha inviato quanto chiesto nella Conferenza di Servizi del 14.03.2012, necessario al rilascio del presente provvedimento;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta IL CASEIFICIO DELLA MASSERIA D'ELIA SRL, con sede legale ed impianto in Via Fonte n. 334, SS166, nel Comune di Roccadaspide, Legali Rappresentanti sig. Guarracino Luigi, nato a Albanella il 23.02.1954 e sig. De Lieto Leopoldo, nato a Napoli il 15.01.1948, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di caseificio di cui all'art 272, comma 2 del D.Lgs 152/06, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

5) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;

- di fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta IL CASEIFICIO DELLA MASSERIA D'ELIA SRL, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta IL CASEIFICIO DELLA MASSERIA D'ELIA SRL, all'

A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Roccaspinone;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO